



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Approvato nella seduta plenaria n. 48 del 2/12/2020

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), premesso che il completamento delle procedure selettive della seconda fase assunzionale del personale "ex LSU e Appalti storici" è da valutare come misura positiva e soprattutto utile per portare a compimento quell'operazione di miglioramento della qualità del servizio scolastico intrapresa dal decreto-legge 126 del 20 dicembre 2019, rileva che si tratta di una procedura che contribuisce in via definitiva alla ricomposizione del lavoro che si svolge presso le istituzioni scolastiche in un'unica regolamentazione contrattuale con l'inserimento di questi lavoratori come facenti parte a tutti gli effetti della comunità educante.

In relazione al testo del decreto interministeriale di determinazione dei requisiti di partecipazione, delle modalità di svolgimento e dei termini di presentazione delle domande afferenti alla procedura selettiva di cui all'art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", successivamente modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, il CSPI avanza le seguenti osservazioni e richieste:

Testo del decreto	Osservazioni
VISTI gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione; VISTO l'articolo 1 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata con legge n. 18/2009, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità; VISTO l'articolo 1, comma 2 della stessa Convenzione (CRPD) concernente la definizione di persone con disabilità, ossia « <i>quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri</i> »;	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*» e, in particolare, i commi 180 e 181, lett. c);

VISTA la legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante «*Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti*» ed in particolare l'articolo 1;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*»;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni*»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, gli articoli 139 e seguenti;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*»;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*»;

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*»;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione*»;

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'articolo 20;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «*Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*»;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*», come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159;

VISTO l'articolo 58 del predetto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare il comma 5-sexies, il quale prevede che: «5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.”;

VISTI altresì i commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i quali prevedono che: “5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter. 5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTO l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla stabilizzazione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare l'articolo 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell'articolo articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 di modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" come modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal decreto legge 14.6.2019, n. 53, dal decreto ministeriale 15 marzo 2019 e dal decreto legislativo 10.8.2018, n. 101.
VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'articolo 4, il quale prevede che "1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50% degli stessi soggetti.”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente “Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2020, n. 65, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 agosto 2020, n. 99 recante la definizione della dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTO il decreto interministeriale 20.11.2019, n. 1074, adottato, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze e recante i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

VISTO il decreto dipartimentale 6.12.2019, n. 2200 recante la disciplina, ai sensi dell'art. 58, comma 5-ter, del decreto legge 21.6.2013, n. 69, per totali 11.263 posti, della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

VISTE le graduatorie provinciali di merito della predetta procedura selettiva approvate con decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente a seguito della verifica dei requisiti di ammissione alla procedura medesima;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto dipartimentale 18.5.2020, n. 573 recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del decreto legge 21.6.2013, n. 69, delle modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento di complessivi 1.817 posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6.12.2019, n. 2200, ai partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;

VISTO il decreto dipartimentale 16 giugno 2020, n. 686, di approvazione della graduatoria nazionale formata in esito alla selezione di cui all'articolo 58, comma 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2020, n. 94 concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del personale ATA e la Tabella B, - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;

VISTO il CCNL Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il CCNI sottoscritto il 3.8.2020 concernente la mobilità straordinaria, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58 nonché del personale di cui all'articolo 1, commi 619-622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che, con i decreti 20.11.2019, n. 1074, 6.12.2019, n. 2200, 18.5.2020, n. 573 e 16.6.2020, n. 686, è stata data attuazione alle disposizioni dell'art. 58, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che occorre, pertanto, indire la procedura selettiva di cui al comma 5-sexies del medesimo articolo 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nell'ambito della procedura ivi disciplinata, occorre procedere "[...] graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter";

CONSIDERATO che l'anzidetto comma 5-sexies, art. 58, decreto legge 21.6.2013, n. 69, rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, la determinazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva ivi disciplinata, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO che la procedura selettiva per titoli, prevista dal comma 5-ter di cui all'articolo dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere ritenuta derogatoria rispetto alle procedure di reclutamento ordinarie;

RITENUTO pertanto opportuno prescindere da talune disposizioni del contratto CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con esclusivo riferimento all'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008;

CONSIDERATO che, in forza del richiamo al comma 5-ter di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, quanto anzidetto trova applicazione anche per la procedura disciplinata dal presente decreto;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>CONSIDERATO che la Tabella E) allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 agosto 2020, n. 99, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), per l'anno scolastico 2020/21, prevede, tra l'altro, che n. 11.263 posti sono destinati alle procedure di cui all'articolo 58, da comma 5-ter a comma 5-sexies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69;</p> <p>CONSIDERATO che, in relazione alla procedura di cui al comma 5-ter, i citati commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 58 determinano i limiti di spesa entro i quali sono autorizzate le assunzioni, da effettuare secondo la predetta procedura selettiva, anche a tempo parziale, e che da tali limiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, va escluso il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>CONSIDERATO che la procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, deve essere espletata nei limiti di spesa indicati al comma 5-bis dell'art. 58 del medesimo decreto;</p> <p>CONSIDERATO che la procedura selettiva di cui al comma 5-sexies, per espressa previsione del medesimo disposto, può essere indetta solo in esito alle operazioni di mobilità straordinaria di cui all'articolo 58, comma 5-quinquies e sui posti interi eventualmente residuati a conclusione delle stesse;</p> <p>CONSIDERATO che le anzidette operazioni di mobilità straordinaria di cui all'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, si sono svolte secondo le indicazioni di cui alla circolare 24 agosto 2020, prot. MI -DGPER n. 25403, inerente le modalità di svolgimento della anzidetta procedura, e si sono concluse il 13 settembre 2020;</p> <p>CONSIDERATO che il monitoraggio, avviato con nota prot. MI - DGPER n. 28960 del 22 settembre 2020, sugli eventuali posti interi residuati al termine della procedura di mobilità straordinaria ha restituito un numero di posti disponibili complessivamente pari a 1.592 unità, così come risulta dalle note di riscontro inviate dagli Uffici Scolastici Regionali al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale del personale assunto a seguito della procedura di cui all'articolo 58, comma 5-ter;</p> <p>CONSIDERATO che, ai sensi del penultimo periodo del comma 5-quater dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "[...] Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. [...]";</p> <p>ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza n. ___ del _____, in ordine alla procedura di cui all'art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2012, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p> <p>INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle imprese di pulizia, che svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle dei collaboratori scolastici;</p> <p>INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca;</p>	
DECRETA	
Testo del decreto	Proposta di modifica/Osservazioni
Articolo 1	Articolo 1, comma 2



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>Oggetto</p> <p>1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la procedura selettiva per titoli, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.</p> <p>2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate, a tempo indeterminato, mediante la stipula di contratti a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50%, nei limiti finanziari complessivi di cui al comma 5-bis dell'articolo 58 del decreto legge 21.6.2013, n. 69, per totali 1.592 unità di personale, corrispondenti al contingente complessivo di posti liberi e disponibili risultanti in esito alla procedura di mobilità straordinaria di cui all'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21.6.2013, n. 69, al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi dell'art. 58, comma 5-quater, alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale del personale assunto a seguito della procedura di cui all'art. 58, comma 5-ter.</p>	<p>Comma 2. Si propone la sostituzione della definizione di "unità di personale" con la definizione "posti". Infatti, le assunzioni, avvenendo anche su part time, interesseranno più di 1.592 unità di personale.</p>
<p>Articolo 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a. "Ministero": il Ministero dell'istruzione;</p> <p>b. "Decreto-Legge": il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;</p> <p>c. "USR": l'ufficio scolastico regionale;</p> <p>d. "dirigente preposto all'USR": il direttore generale dell'USR o il dirigente non generale titolare di un USR;</p> <p>e. "procedura di cui al comma 5-ter dell'art. 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98": la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200;</p> <p>f. "procedura nazionale": la procedura di cui al comma 5-quater dell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, indetta con il decreto dipartimentale 18 maggio 2020, n. 573 per complessivi 1.817 posti interi, finalizzata al conferimento dei posti residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria e conclusasi con l'approvazione della relativa graduatoria avvenuta con decreto dipartimentale del 16 giugno 2020, n. 686;</p> <p>g. "operazioni di mobilità straordinaria": le operazioni di mobilità straordinaria una tantum avviate, per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, del medesimo articolo 58 e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater.</p>																																	
<p>Articolo 3 (Procedura selettiva)</p> <ol style="list-style-type: none">1. La procedura selettiva di cui all'articolo 1 è indetta dalla competente Direzione Generale dell'Amministrazione centrale del Ministero e si svolge su base provinciale.2. Il bando indica il numero di posti disponibili a livello provinciale secondo quanto indicato nella tabella che segue in base alla ricognizione dei posti interi residuati all'esito delle operazioni di mobilità straordinaria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 58, comma 5 e comma 5-bis del Decreto-Legge, che consentono l'utilizzo per la procedura selettiva dei posti accantonati dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del Decreto-Legge, alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale del personale assunto a seguito della procedura di cui all'articolo 58, comma 5-ter:	<p>Articolo 3, comma 5</p>																																
<table border="1"><thead><tr><th>REGIONE</th><th>PROVINCIA</th><th>POSTI</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">ABRUZZO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pescara</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="2">BASILICATA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Matera</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="3">CAMPANIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Benevento</td><td>5</td></tr><tr><td>Salerno</td><td>57</td></tr><tr><td rowspan="4">EMILIA ROMAGNA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bologna</td><td>58</td></tr><tr><td>Ferrara</td><td>1</td></tr><tr><td>Forlì-Cesena</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td>Modena</td><td>35</td></tr></tbody></table>	REGIONE	PROVINCIA	POSTI	ABRUZZO			Pescara	2	BASILICATA			Matera	2	CAMPANIA			Benevento	5	Salerno	57	EMILIA ROMAGNA			Bologna	58	Ferrara	1	Forlì-Cesena	25		Modena	35	
REGIONE	PROVINCIA	POSTI																															
ABRUZZO																																	
	Pescara	2																															
BASILICATA																																	
	Matera	2																															
CAMPANIA																																	
	Benevento	5																															
	Salerno	57																															
EMILIA ROMAGNA																																	
	Bologna	58																															
	Ferrara	1																															
	Forlì-Cesena	25																															
	Modena	35																															



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

	Parma	38
	Piacenza	1
	Ravenna	40
	Reggio Emilia	23
	Rimini	13
FRIULI VENEZIA GIULIA		
	Trieste L.I.	1
	Trieste L.S.	2
LAZIO		
	Latina	25
	Roma	632
LIGURIA		
	Genova	38
	Imperia	38
	Savona	5
LOMBARDIA		
	Brescia	68
	Cremona	6
	Milano	37
	Pavia	2
	Varese	26
MARCHE		
	Ancona	16
	Ascoli Piceno e Fermo	17
	Macerata	10
	Pesaro Urbino	30
MOLISE		
	Campobasso	24
PIEMONTE		
	Alessandria	4
	Cuneo	23
	Novara	9
	Torino	17
	Verbano-Cusio-Ossola	21
PUGLIA		
	Bari	33
SARDEGNA		
	Nuoro	10
	Oristano	16
	Sassari	7
SICILIA		
	Catania	2
TOSCANA		
	Arezzo	2
	Firenze	43
	Pistoia	2
	Siena	13
UMBRIA		
	Perugia	49



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VENETO		
	Padova	6
	Rovigo	6
	Treviso	14
	Verona	27
	Vicenza	11
TOTALE		1.592

3. I posti disponibili consentono un numero di immissioni in ruolo a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50% da determinarsi sulla base del numero complessivo di aventi titolo inseriti nelle graduatorie finali della procedura.

4. I rapporti instaurati a tempo parziale al 50% a norma del comma precedente non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno né può esserne incrementato il numero di ore lavorative se non in presenza di risorse certe e stabili.

5. La procedura selettiva è espletata da ciascun USR a livello provinciale e il candidato, a pena di esclusione, presenta la domanda per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data di cui all'articolo 58, comma 5, primo periodo, del Decreto-Legge.

6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito conclusive della procedura, di cui all'art. 7 del presente decreto, sono assunti a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% in base all'ordine di graduatoria nei limiti dei posti di cui alla tabella del comma 2.

Comma 5. Si propone di esplicitare al comma 5 la data "29/02/2020" quale termine per la presentazione della domanda da parte degli interessati, in quanto il solo riferimento "all'articolo 58, comma 5, primo periodo del decreto-legge" risulta poco chiaro.

Articolo 4
Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva

1. In deroga al requisito culturale previsto dalla tabella A allegata al CCNL – Comparto Scuola – del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, e in ragione della specialità della procedura selettiva disciplinata dal presente decreto, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e hanno svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del predetto requisito di partecipazione, relativo all'anzianità di servizio quinquennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio sono da considerare quale servizio effettivo. Lo svolgimento dei menzionati servizi può essere comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio da parte degli Uffici scolastici regionali, delle comunicazioni obbligatorie del

Articolo 4, comma 9



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In mancanza della comunicazione obbligatoria, lo svolgimento dei citati servizi può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro, attestante i periodi di svolgimento delle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In ogni caso il lavoratore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio. I dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli Uffici Scolastici Regionali verificandone la conformità a quelli disponibili negli archivi dell'INPS o attraverso la banca dati delle comunicazioni obbligatorie tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel bando di indizione della procedura sono indicate nel dettaglio le dichiarazioni ulteriori o le attestazioni da produrre in sede di presentazione della domanda da parte dei candidati.

2. I candidati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:

- a. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- b. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- c. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;
- d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.

3. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati destinatari di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

4. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

5. Gli uffici scolastici regionali procedono, prima dell'assunzione, per ciascun candidato risultato vincitore della procedura di selezione, agli adempimenti di cui all'art. 25-bis, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

6. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.

7. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

8. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel bando di cui all'articolo 6, l'USR dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

9. La procedura selettiva si svolge su base provinciale. Il candidato, a pena di esclusione, presenta la domanda esclusivamente per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data di cui all'art. 58, comma 5, primo periodo, del Decreto-Legge.

Comma 9. Si propone di prendere in considerazione un'ulteriore fase della procedura selettiva, secondo la seguente formulazione: *"Il candidato, a pena di esclusione, presenta la domanda per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività"*



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>10. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva coloro che sono privi dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo nonché, in base a quanto previsto dall'articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge, il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27.12.2017, n. 205 nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del Decreto-Legge.</p> <p>11. Per i posti presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, il bando prevede la conoscenza della lingua slovena adeguata al profilo professionale.</p> <p>12. La procedura selettiva si articola nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 5.</p>	<p><i>lavorativa alla data del 29/02/2020 e, in subordine, per un'altra provincia per la quale esistono posti disponibili. La seconda provincia verrà presa in considerazione solo in caso di assenza di disponibilità di posti in quella di appartenenza e comunque in coda rispetto a coloro che risultano già titolari nella suddetta provincia. Nel caso di più richiedenti rispetto alle disponibilità, si terrà conto del punteggio".</i> La ragione di questa richiesta di riformulazione è di ampliare il più possibile le assunzioni per i candidati in possesso dei requisiti.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Si suggerisce di valutare, in subordine, l'opportunità di istituire una procedura nazionale al fine di offrire ulteriori possibilità a coloro che, all'esito di questa seconda fase assunzionale, potrebbero risultare ancora non internalizzati: <i>"I posti eventualmente residuati all'esito della procedura di cui al comma precedente sono utilizzati per una ulteriore fase di collocamento a domanda, tramite la predisposizione di un'apposita graduatoria nazionale. Tale graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio già acquisito e delle opzioni espresse dai partecipanti che non siano stati assunti o che siano titolari di un contratto a tempo parziale."</i></p>
<p>Articolo 5 Valutazione dei titoli</p> <p>1. La valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati e/o presentati dai candidati avviene in base ai punteggi indicati nella tabella di cui all'allegato A, la quale costituisce parte integrante del presente decreto, distribuiti nelle sotto indicate categorie:</p> <p>a. TITOLI DI CULTURA b. TITOLI DI SERVIZIO</p> <p>2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, ovvero, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.</p> <p>3. La Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del</p>	<p>Articolo 5, comma 4</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e presentati con le modalità previste dal bando di cui all'articolo 6.</p> <p>4. L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati. Qualora le dichiarazioni presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge.</p> <p>5. I controlli di cui al precedente comma, con particolare riferimento allo status di dipendente a tempo determinato o indeterminato, anche per gli anni 2018 e 2019, nonché con riferimento all'anzianità di servizio pari ad almeno 5 anni, anche non continuativi, necessari per la partecipazione alla procedura, sono eseguiti anche tramite riscontri effettuati con le imprese titolari dei contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. A tali fini, le imprese sono tenute, su richiesta, a rendere specifiche dichiarazioni all'Amministrazione la quale può verificarne la veridicità anche avvalendosi di altri strumenti di accertamento mediante i dati in possesso dell'INPS, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle istituzioni scolastiche o di altre Pubbliche Amministrazioni. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge.</p>	<p>Comma 4. Si propone di integrare il testo del secondo periodo con l'aggiunta di una scadenza per la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione in modo da consentire al candidato, entro tempi certi e brevi, di regolarizzare la propria posizione.</p>
<p>Articolo 6 Bando della procedura selettiva</p> <p>1. Il decreto di indizione della procedura selettiva è adottato dal competente Direttore generale dell'Amministrazione centrale del Ministero. Il decreto deve contenere la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e deve indicare, tra l'altro:</p> <p>a. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per ambito territoriale provinciale;</p> <p>b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva;</p> <p>c. l'organizzazione della procedura selettiva;</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>d. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura selettiva;</p> <p>e. i documenti richiesti per l'assunzione;</p> <p>f. l'informativa sul trattamento dei dati personali.</p> <p>2. Il bando di cui al comma 1 deve, altresì, indicare i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva e le dichiarazioni che devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>3. L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura. A tale ultimo fine, nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla falsità in atti e dal rilascio di dichiarazioni mendaci nonché delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.</p>	
<p>Articolo 7</p> <p>Graduatorie di merito</p> <p>1. Ai sensi del comma 5-sexies dell'art. 58 del Decreto-Legge, all'esito delle procedure selettive i candidati sono collocati in una graduatoria provinciale di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il cui possesso è stato indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura.</p> <p>2. Il dirigente preposto all'USR competente per territorio approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito provinciale.</p> <p>3. Le graduatorie di cui al precedente comma sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR e degli ambiti territoriali e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.</p> <p>4. In caso di rinunce all'immissione in ruolo, l'ufficio competente scorre la graduatoria provinciale di merito, nei limiti dei posti disponibili di cui all'articolo 3 del presente decreto.</p>	
<p>Articolo 8 - Titoli di precedenza e preferenza</p> <p>1. I candidati che, a parità di merito, intendano far valere gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza di cui all'articolo 7, comma 1, devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso e devono inviare, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, apposita dichiarazione</p>	<p>Articolo 8, comma 1</p> <p>Comma 1. Si propone di precisare che l'ufficio a cui gli aspiranti dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dei titoli di preferenza è l'Ambito territoriale. Ciò al fine</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, 445, attestante il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.	di evitare quanto già avvenuto nella precedente procedura per cui si era resa necessaria una Faq di chiarimento.
Articolo 9 - Assunzioni in servizio 1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 58, comma 5 e seguenti, del Decreto-Legge e nei limiti dei posti disponibili in ciascuna provincia, il candidato collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico. 2. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. 3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca, con inquadramento nella posizione stipendiale iniziale, senza ricostruzione di carriera di analoghi servizi pregressi. 4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria. 5. Gli aventi titolo all'assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico.	
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.	

Il CSPI, in considerazione della delicatezza delle operazioni da avviare, rileva la necessità di una ricognizione puntuale delle disponibilità attribuite alle singole province, favorendo, ove possibile, il riequilibrio della attribuzione dei posti all'interno della stessa regione.

Il CSPI, inoltre, sul tema delle internalizzazioni degli ex LSU, invita a valutare le conseguenze che la norma contenuta nel DDL "Bilancio 2021" potrebbe avere sui livelli occupazionali, laddove prevede l'aumento delle sole facoltà assunzionali, senza contemplare il corrispondente aumento di posti in organico, con il possibile rischio di creare anche situazioni di "soprannumero".

Il CSPI esprime parere favorevole.